



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

Il DPR n. 135/2025: innovazioni rispetto al DPR n. 122/2009

Giovanni Desco, 18 dicembre 2025

Un po' di cronistoria...

- DPR 122/2009 ⇒ coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione (**1° ciclo e 2° ciclo**)
- D.Lgs. 62/2017 ⇒ norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel **1° ciclo** (+ esami di Stato 1° e 2° ciclo)
- Legge 150/2024 ⇒ valutazione degli studenti, tutela dell'autorevolezza del pers. scolastico (+ indirizzi scolastici differenziati), base normativa per DPR 134 e 135 / 2025
- (*DPR 134/2025 ⇒ revisione Statuto Studenti*)
- DPR 135/2025 ⇒ revisione DPR 122/2009

il Focus: valutazione del **comportamento**

Cosa dice la Legge n. 150/2024

- primaria ⇒ modifica al D.Lgs. 62/2017 (art. 2 co. 5): «*La valutazione del comportamento (...) della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (...). Per (...) scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi (...)*- sec. di 1° grado ⇒ modifica al D.Lgs. 62/2017 (art. 6 co. 2-bis): «*Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi*- sec. di 2° grado ⇒ revisione del DPR 122/2009

DPR 135/2025 - ridenominazione del DPR 122/09

da

"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (...)"

a

"Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del **secondo ciclo** di istruzione"

⇒ abrogate tutte le disposizioni riferite al 1° ciclo (ora riunificate nel D.Lgs. 62/2017)



La valutazione del comportamento nel 2° ciclo (ART. 4)

- co.1-bis ⇒ "La valutazione **periodica** e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste (...) è espressa in decimi."
- co.2 ⇒ "La valutazione **periodica** e finale del comportamento (...) è espressa in decimi. (...) La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio"
- co.5 ⇒ "Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento **non inferiore** superiore a sei decimi" [oltre alla sufficienza in tutte le discipline previste]

La valutazione del comportamento nel 2° ciclo (ART. 4)

- co.4 (riscritto) ⇒ *"I PCTO [ora FSL], coerenti con il PTOF e con il Pecup dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari **e sulla valutazione del comportamento** è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica."*



La valutazione del comportamento nel 2° ciclo (ART. 7)

- **co.1-bis** ⇒ *"Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti"*



La valutazione del comportamento nel 2° ciclo (ART. 7)

- co.2 ⇒ "La valutazione del comportamento con voto **inferiore a sei** decimi in sede di scrutinio periodico, nonché **in sede di scrutinio finale** con conseguente **non ammissione alla classe successiva**, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare (...) per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti"

La valutazione del comportamento nel 2° ciclo (ART. 7)

- co.2-bis ⇒ "L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella **valutazione periodica** comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in **attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale**, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato"
- co.3 ⇒ "La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale"

La valutazione del comportamento nel 2° ciclo (ART. 7)

- co.2-ter ⇒ “(...) per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento **pari a sei** decimi, il consiglio di classe, in sede di **scrutinio finale**, **sospende il giudizio** senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.”